DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2001

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda gli equidi provenienti dalla Bosnia-Erzegovina

[notificata con il numero C(2001) 158]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/117/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 15 e 19, punto i),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([2]), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ([3]), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio ([4]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/623/CE ([5]), stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

(2) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'ammissione temporanea di cavalli registrati e per l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione sono state fissate, rispettivamente, dalle decisioni 92/260/CEE ([6]) e 93/197/CEE ([7]) della Commissione, entrambe modificate da ultimo dalla decisione 2000/209/CE ([8]).

(3) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea di cavalli registrati sono state fissate dalla decisione 93/195/CEE della Commissione ([9]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/754/CE ([10]).

(4) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'importazione di equidi da macello sono state fissate dalla decisione 93/196/CEE della Commissione ([11]), modificata da ultimo dalla decisione 97/36/CE ([12]).

(5) La Bosnia-Erzegovina figura nell'elenco di paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE e le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di equidi sono stabilite nelle summenzionate decisioni della Commissione.

(6) Nel contesto degli avvenimenti verificatisi a quell'epoca nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina, la decisione 92/271/CEE della Commissione, del 20 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari della Repubblica della Bosnia-Erzegovina o da essa provenienti ([13]), modificata dalla decisione 1999/441/CE ([14]), vietava espressamente l'importazione nella Comunità di equidi provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

(7) A seguito di una missione d'ispezione veterinaria condotta dalla Commissione nella Bosnia-Erzegovina, il controllo sanitario degli equidi è risultato insoddisfacente e sono emerse gravi carenze quanto al rispetto della sospensione delle importazioni di equidi nella Comunità.

(8) In considerazione dei rischi che una situazione sanitaria incontrollata nella Bosnia-Erzegovina comporta per gli equidi nella Comunità, sembra opportuno sospendere le importazioni di equidi provenienti dalla Bosnia-Erzegovina a norma della direttiva 90/426/CEE.

(9) La decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate conseguentemente.

(10) In conseguenza delle mutate condizioni d'importazione, la decisione 92/271/CEE deve essere abrogata.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
([2]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([3]) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
([4]) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
([5]) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 52.
([6]) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
([7]) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.
([8]) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 22.
([9]) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.
([10]) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 34.
([11]) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7.
([12]) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 57.
([13]) GU L 138 del 21.5.1992, pag. 39.
([14]) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, nell'apposita colonna riservata agli equidi vivi, la croce («x») sulla riga corrispondente alla Bosnia-Erzegovina è sostituita da uno zero («0»).

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE della Commissione è modificata come segue:

1) Nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, gruppo B, la «Bosnia-Erzegovina (BA)» è soppressa.

2) Nell'elenco dei paesi terzi figurante nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II (B), la «Bosnia-Erzegovina» è soppressa.

3) Nell'elenco dei paesi terzi di cui al capitolo III, lettera d), terzo trattino, degli allegati II A, B, C, D ed E, la «Bosnia-Erzegovina (BA)» è soppressa.

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) Nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, gruppo B, la «Bosnia-Erzegovina (BA)» è soppressa.

2) Nell'elenco dei paesi terzi del gruppo B figurante nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, la «Bosnia-Erzegovina (BA)» è soppressa.

Articolo 4

La decisione 93/196/CEE è modificata come segue:

Nell'elenco dei paesi terzi del gruppo B di cui alla nota 3 dell'allegato II, la «Bosnia-Erzegovina» è soppressa.

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

1) Nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, gruppo B, la «Bosnia-Erzegovina (BA)» è soppressa.

2) Nell'elenco dei paesi terzi figurante nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II B, la «Bosnia-Erzegovina» è soppressa.

Articolo 6

La decisione 92/271/CEE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione